Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO

FAQ

APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO TERZO EDIFICIO EX MANIFATTURA PER TRASFERIMENTO UFFICIO AGENZIA ENTRATE

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/16 E S.M. E I.
CIG: 6924837C42

QUESITO 1:

Categorie scorporabili. Categoria SIOS OS30: l'impresa non in possesso può fare ATI verticale con impresa in possesso di OG11, ricomprendendo nella stessa la cat. OS28 non SIOS. Facendo quindi ATI Verticale per le cat. OS28 e OS30 sostituite da OG11 I?

RISPOSTA 1:

L'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 (all'attualità ancora in vigore) recita:

L'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna della categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. [..];

l'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (all'attualità ancora in vigore) recita:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) del Codice (ora art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.), i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice (ora art. 45 del D.Lgs. 50/2016), ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice (ora art. 45 del D.Lgs. 50/2016), di tipo verticale, i requisiti di qualificazioni economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.[…]

In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e

*oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90. (ogni riferimento all'art. 107, comma 2, deve ora essere fatto all'*art. 12, comma 1, legge n. 80 del 2014*)*

Pertanto il concorrente potrà essere costituito da un'Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale nella quale: l'impresa mandataria possiede i requisiti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'interno importo della categoria prevalente OG1 ovvero attestazione SOA OG1-classifica I e l'impresa mandante possiede i requisiti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'intero importo richiesto nel bando di gara e suo disciplinare per le categorie scorporabili OS28 e OS30 ovvero og11, oppure attestazione SOA per le categoria scorporabili OS28/classifica I - OS30/classifica I ovvero attestazione SOA per la categoria OG11-classifica I.

QUESITO 2:

Cauzione provvisoria.

Firma digitale: è ammessa la presentazione della cauzione firmata digitalmente dal fideiussore allegando per la stessa CD con file relativo?

RISPOSTA 2:

Si.

QUESITO 3:

Cauzione provvisoria:

Copia autenticata: si intende presentazione di dichiarazione sostitutiva circa i poteri del sottoscrittore?

RISPOSTA 3:

Il disciplinare di gara recita:

"8.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445."

"8.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amminsitrazione digitale)."

"12.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

12.3.1 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; […]"

L'art. 18 del D.P.R. 445/2000 recita:

"Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica

rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.[…]"

Pertanto "copia autenticata" è da intendersi copia fedele del documento originale recante attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine della copia stessa a cura del pubblico ufficiale autorizzato, e contenente tutti i dati riportati al comma 2 dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.